



Proposta	n. PDET-2026-561 del 13/07/2026
Determinazione dirigenziale	n. DET-2026-519 del 14/07/2026
Oggetto	Servizio Acquisti e Patrimonio. Lavori di ristrutturazione dell'edificio sede Arpae sito in via Spalato 4 a Parma e relativo fabbricato accessorio - CUP J93I22000080005 CIG B80264BDA4. Approvazione contratto.
Dirigente adottante	Servizio Acquisti E Patrimonio - Bortolotti Elena
Dirigente proponente	Servizio Acquisti e Patrimonio - Pollicino Francesco
Responsabile del procedimento	Ioio' Caterina

Questo giorno 14/07/2026 il Responsabile di Servizio Acquisti e Patrimonio, Bortolotti Elena, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 19 del 26/02/2026 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 159 del 30/12/2025: “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2026-2028, del Piano Investimenti 2026-2028, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2026, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2026”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 160 del 30/12/2025: “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2026”, come modificata dalla D.D.G. n. 24 del 26/02/2026;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 70 del 29/05/2026 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Integrazione del Piano degli Investimenti 2026-28 e revisione del Budget Investimenti 2026 a seguito della D.D.G. n. 48/2026”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1008 del 30/12/2025: “Direzione Amministrativa. Assegnazione del budget 2026 ai Servizi della Direzione Amministrativa”;

RICHIAMATE inoltre:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 36 del 28/03/2025 concernente l'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2025-2027 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2025;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 45 del 15/04/2025 avente ad oggetto l'approvazione di un accordo di servizio con l'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici INTERCENT-ER per lo svolgimento della procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio sede Arpae sito in Via Spalato 4 a Parma;
- la Deliberazione della sostituta del Direttore Generale n. 87 del 27/6/25 recante “Direzione Amministrativa. Servizio Acquisti e Patrimonio. Modifica al programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2025-2027 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2025, approvato con DDG 36/2025”;
- la Deliberazione della sostituta del Direttore Generale n. 88 del 27/6/25 recante: “Direzione Amministrativa. Servizio Acquisti e Patrimonio. Approvazione del progetto esecutivo concernente la ristrutturazione dell'edificio sede Arpae sito in via Spalato 4 a Parma e relativo fabbricato accessorio”;

- la Determinazione n. 582 del 21/08/2025 con cui Intercent-ER ha indetto, per conto di Arpae, una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio sede Arpae sito in Via Spalato 4 a Parma - CUP J93I22000080005 - CIG B80264BDA4;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 128 del 21/10/2025 di approvazione di integrazioni progettuali al progetto esecutivo concernente la ristrutturazione dell'edificio sede Arpae sito in via Spalato 4 a Parma e relativo fabbricato accessorio, oggetto della procedura aperta indetta da Intercent-ER;
- la Determinazione di Intercent-ER n. 420 del 15/05/2026 con cui si dispone, in esito alla procedura aperta indetta con Determinazione n. 582/2025, l'aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio sede Arpae sito in via Spalato 4 a Parma e relativo fabbricato accessorio - CUP J93I22000080005 - CIG B80264BDA4 - a favore della Società Allodi S.r.l., con sede in Via Argonne, n. 8-bis - 43125 – Parma – C.F./P.IVA 00145330346, in avvalimento con Nial Nizzoli S.r.l., per un importo complessivo di euro 4.292.382,12, IVA esclusa, di cui:
 - Euro 4.187.395,31 per lavori, risultante dall'applicazione del ribasso offerto, pari al 14,430%, all'importo a base di gara;
 - Euro 104.986,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 15/06/2026 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Servizio Acquisti e Patrimonio. Presa d'atto dell'aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio sede Arpae sito in via Spalato 4 a Parma e relativo fabbricato accessorio - CUP J93I22000080005 CIG B80264BDA4. Rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo. Adempimenti conseguenti.”;
- la propria Determinazione n. 445 del 18/06/2026 con la quale si disponeva nell'ambito del contratto relativo ai servizi di progettazione definitiva ed esecutiva per la ristrutturazione dell'edificio Arpae di via Spalato a Parma (CIG 91539205C0 - CUP J93I22000080005), l'esercizio delle prestazioni opzionali di direzione lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione;

VISTI:

- il D.Lgs 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, che definisce la competenza del Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio per la firma dei contratti di lavori, servizi e forniture, compresi nel proprio budget e negli atti di programmazione dell'Agenzia;
- il Regolamento Arpae in materia di affidamento dei lavori pubblici, approvato con D.D.G. n.

24/2025;

- il Regolamento concernente la disciplina per le modalità di corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, approvato da ultimo con DDG 100/2025, di seguito per brevità denominato Regolamento Incentivi;

PREMESSO:

- che il valore complessivo delle opere relative al progetto esecutivo, quale approvato da ultimo con Deliberazione del Direttore Generale n. 128 del 21/10/2025, concernente la ristrutturazione dell'edificio sede Arpaе sito in via Spalato 4 a Parma e relativo fabbricato accessorio, CUI: L04290860370202000005 e CUP J93I22000080005, ammontava ad Euro 4.998.518,78, oneri fiscali esclusi, così suddiviso: importo a base di gara Euro 4.893.531,97, ed Euro 104.986,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e che il costo complessivo dell'intervento, ammontava complessivamente ad euro **6.618.707,47**;
- che con la richiamata Deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 15/06/2026 si è preso atto dell'aggiudicazione, in esito alla procedura aperta indetta da Intercent-ER dei lavori di ristrutturazione dell'edificio sede Arpaе sito in via Spalato 4 a Parma e relativo fabbricato accessorio - CUP J93I22000080005 - CIG B80264BDA4 - a favore della Società Allodi S.r.l., con sede in Via Argonne, n. 8-bis - 43125 – Parma – C.F./P.IVA 00145330346, in avvalimento con Nial Nizzoli S.r.l., per un importo complessivo di euro 4.292.382,12, IVA esclusa e si è provveduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento, a seguito dell'esito di gara confermando l'importo complessivo dell'intervento pari ad euro 6.618.707,47 assegnando gli importi risultanti dal ribasso d'asta tra le somme a disposizione dell'amministrazione per l'intervento medesimo;
- che la Deliberazione 74/2026 demandava alla Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio l'approvazione e la firma del contratto con la Società Allodi s.r.l. di Parma, aggiudicataria dei lavori di ristrutturazione dell'edificio sede Arpaе sito in via Spalato 4 a Parma e relativo fabbricato accessorio - CUP J93I22000080005 - CIG B80264BDA4 - come da determina dell'Agenzia Intercent-ER n. 420 del 15/05/2026, nei termini da concordare con la ditta ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del d. lgs. 36/2023 e secondo lo schema di contratto approvato con gli atti di gara, potendovi apportare le modifiche necessarie ed opportune in esito alla gara medesima;

CONSIDERATO:

- che, divenuta efficace l'aggiudicazione occorre procedere alla stipula del contratto;
- che, come da scambio di corrispondenza agli atti, è stato concordato con la ditta aggiudicataria, quale termine per la sottoscrizione del contratto il giorno 14 luglio 2026;

- che, in base allo schema di contratto facente parte degli atti di gara, sono state apportate, in contraddittorio con la Ditta, delle modifiche di dettaglio, adattate agli atti di aggiudicazione;
- che, a tal fine, occorre approvare preliminarmente lo schema di contratto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatto nel rispetto delle normative vigenti;
- che lo stesso verrà stipulato dalla sottoscritta Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio, in virtù del sopra richiamato Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia e della Deliberazione n. 74 del 15/06/2026, mediante scrittura privata con modalità elettronica sulla piattaforma SATER secondo lo schema allegato alla presente determina, per il prezzo complessivo di Euro 4.292.382,12, IVA al 10% esclusa;
- che a seguito della sottoscrizione del contratto verrà effettuata, la consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 3 dell'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023 non oltre 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto;

DATO ATTO:

- che il Responsabile Unico di Progetto, Ing. Caterina Ioiò IF Referente Servizi Tecnici Area Ovest, per l'intervento afferente alla "Ristrutturazione dell'edificio sede Arpae sito in via Spalato 4 a Parma e relativo fabbricato accessorio" CUP: J93I22000080005, è stata nominata con nota prot.n. 52918/2022 del 30/3/2022;
- che con nota prot.n.126373 del 10/07/2026 è stato nominato, ai sensi del Regolamento Incentivi, il gruppo di lavoro per l'appalto di cui trattasi, al fine del riconoscimento degli incentivi di cui all'art. 45 d. lgs. 36/23 cit.;
- che la base di calcolo per i costi da destinare a incentivi per funzioni tecniche è stata stimata in Euro 83.976,30, sulla base del Regolamento Incentivi vigente, fermo che gli importi effettivi da erogare dovranno essere opportunamente ridotti in relazione all'affidamento di incarichi esterni per la conduzione dell'appalto di cui trattasi;
- che, in particolare, una quota degli incentivi per funzioni tecniche è da destinare al personale di Intercent-ER, che ha curato la fase dell'affidamento del contratto, secondo quanto stabilito dall'Accordo di Servizio sottoscritto fra Arpae e Intercent-ER in data 17/04/2025;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto:

- di approvare e provvedere alla stipulazione, a seguito della Deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 15/06/2026, del contratto afferente ai lavori di ristrutturazione dell'edificio sede Arpae sito in via Spalato 4 a Parma e relativo fabbricato accessorio - CUP J93I22000080005 - CIG B80264BDA4 - aggiudicati con determina dell'Agenzia Intercent-ER n. 420 del 15/05/2026 alla Ditta Allodi S.r.l., con sede in Via Argonne, n. 8-bis - 43125 – Parma – C.F./P.IVA 00145330346, in avvalimento con Nial Nizzoli S.r.l., per un importo complessivo

di euro 4.292.382,12, IVA esclusa, , secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che, a seguito di determinazione n. 445 del 18/6/2026 Direttore dei lavori è l'Arch. Ilario Chiarel e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è il Geom. Johnny Malagoli, nell'ambito del contratto con il R.T.I. Mate soc. coop.-Yuppies s.r.l. del 22/12/2022, come da conferma d'ordine prot. n.112298 del 19/06/2026;
- di rinviare a successivi atti la liquidazione degli incentivi da destinare al personale di Intercent-ER, che ha curato la fase dell'affidamento del contratto, secondo quanto stabilito dall'Accordo di Servizio sottoscritto fra Arpae e Intercent-ER in data 17/04/2025, e la quantificazione e la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche, da stanziare nei bilanci di competenza con le modalità di cui all'art. 6 del Regolamento Incentivi;

ATTESTATO:

- che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione e Servizi tecnici Ing. Francesco Pollicino, che ha espresso il parere di regolarità amministrativa del presente atto;

ACQUISITO:

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico, dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto,

1. di approvare e provvedere alla stipulazione, in virtù del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia e della Deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 15/06/2026, del contratto afferente ai lavori di ristrutturazione dell'edificio sede Arpae sito in via Spalato 4 a Parma e relativo fabbricato accessorio - CUP J93I22000080005 - CIG B80264BDA4 - aggiudicati con determina n. 420 del 15/05/2026 dall'Agenzia Intercent-ER alla Ditta Allodi S.r.l., con sede in Via Argonne, n. 8-bis - 43125 – Parma – C.F./P.IVA 00145330346, in avvalimento con Nial Nizzoli S.r.l., per un importo complessivo di euro 4.292.382,12, IVA al 10% esclusa, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il contratto verrà stipulato dalla sottoscritta Responsabile del Servizio Acquisti

e Patrimonio, mediante scrittura privata con modalità elettronica sulla piattaforma SATER secondo lo schema allegato alla presente determina, per il prezzo complessivo di Euro 4.292.382,12, IVA esclusa;

3. di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto è l'Ing. Caterina Ioiò IF Referente Servizi Tecnici Area Ovest, per l'intervento afferente alla "Ristrutturazione dell'edificio sede Arpae sito in via Spalato 4 a Parma e relativo fabbricato accessorio" CUP: J93I22000080005, nominata con nota prot.n. 52918/2022 del 30/03/2022;

4. di dare atto che, a seguito di determinazione n. 445 del 18/6/2026 Direttore dei lavori è l'Arch. Ilario Chiarel e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è il Geom. Johnny Malagoli, nell'ambito del contratto con il R.T.I. Mate soc. coop.-Yuppies s.r.l. del 22/12/2022, come da conferma d'ordine prot. n.112298 del 19/06/2026;

5. di dare atto che prot.n.126373 del 10/07/2026 è stato nominato, ai sensi del Regolamento Arpae "Regolamento concernente la disciplina per le modalità di corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36", approvato con DDG 100/2025, il gruppo di lavoro per l'appalto di cui trattasi, al fine del riconoscimento degli incentivi di cui all'art. 45 d. lgs. 36/23;

6. di rinviare a successivi atti la liquidazione degli incentivi da destinare al personale di Intercent-ER, che ha curato la fase dell'affidamento del contratto, secondo quanto stabilito dall'Accordo di Servizio sottoscritto fra Arpae e Intercent-ER in data 17/04/2025, e la quantificazione e la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche, da stanziare nei bilanci di competenza con le modalità di cui all'art. 6 del Regolamento Incentivi;

7. di dare atto che il costo delle opere ammontante ad Euro 4.721.620,03 (oneri fiscali al 10% inclusi), trova copertura nel quadro economico dell'intervento, pari ad euro 6.618.707,47, come rimodulato e riapprovato a seguito dell'esito di gara, con Deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 15/06/2026;

8. di dare atto, in particolare, che il costo relativo al presente provvedimento - pari ad Euro 4.721.620,03 (IVA inclusa), ha natura di "investimenti", e trova copertura nel Budget Investimenti 2026 e nel Piano Investimenti 2026-2028, sul Centro di Responsabilità SAP, e le relative quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2026, sono poste a carico del Centro di Responsabilità APA OVEST;

9. di dare atto che agli obblighi di trasparenza si assolverà secondo le disposizioni di cui all'art. 28 del d. lgs. 36/23.

LA DIRIGENTE ADOTTANTE

Firmato digitalmente

Bortolotti Elena

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Contratto d'appalto



Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della Regione Emilia Romagna.

ARPAE

Direzione generale: via Po, 5 - 40139 Bologna

C.F. e P.I. 04290860370

Indirizzo via Po, 5 40139 Bologna (BO) telefono centralino 051 6223811

PEC dirgen@pec.arpae.it

“Lavori di Ristrutturazione dell'edificio sede ARPAE sito in via Spalato 4 a Parma e relativo fabbricato accessorio”

CIG B80264BDA4

CUP J93I22000080005

CUI L04290860370202000005

(.....)

*Il presente documento è sottoscritto
esclusivamente con firma digitale ai
sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs.
82/2005 che attribuiscono pieno
valore legale e probatorio.*

*Il legale rappresentante
(sig.)*

*Il presente documento è sottoscritto
esclusivamente con firma digitale ai
sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs.
82/2005 che attribuiscono pieno valore
legale e probatorio.*

CONTRATTO D'APPALTO

Articolo 32 Allegato I.7 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

per l'esecuzione dell'intervento "Lavori di Ristrutturazione dell'edificio sede ARPAE sito in via Spalato 4 a Parma e relativo fabbricato accessorio", organizzati in due fasi di intervento: la prima prevede la ristrutturazione del fabbricato accessorio per consentire il trasferimento, dall'edificio principale, del CED e di alcune attività analitiche (attualmente presenti nell'edificio principale), la seconda la ristrutturazione del fabbricato principale.

fra

a) Bortolotti Elena nata a Bologna il 23/09/1965, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di ARPAE, con sede in Bologna, Via PO, n. 5 - 40139, codice fiscale 04290860370 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b) Allodi Daniela nata a Parma il 07/09/1966, residente in Milano, Alzaia Naviglio Grande n. 38, in qualità di legale rappresentante dell'impresa Allodi Srl con sede in Parma, Via Argonne n. 8/bis codice fiscale 00145330346 e partita IVA 00145330346 che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola,

PREMESSO

- che con deliberazione n. 88 del 27/06/2025 è stato approvato il progetto esecutivo per i "Lavori di Ristrutturazione dell'edificio sede ARPAE sito in via Spalato 4 a Parma e relativo fabbricato accessorio" per un importo complessivo dei lavori da appaltare di Euro 4.691.469,81, di cui Euro 4.576.821,33 oggetto dell'offerta di ribasso percentuale ed Euro 114.648,48 per oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- che con Deliberazione n. 128 del 21/10/2025 sono state approvate le integrazioni progettuali al progetto esecutivo concernente la ristrutturazione dell'edificio sede Arpae sito in via Spalato 4 a Parma e relativo fabbricato accessorio per un importo complessivo dei lavori da appaltare di Euro 4.998.518,78, di cui Euro 4.893.531,97 oggetto dell'offerta di ribasso percentuale ed Euro 104.986,81 per oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

- che in seguito a procedura aperta, indetta per conto della stazione appaltante da Intercent-ER con propria Determinazione n. 582 del 21/08/2025, sono stati aggiudicati i lavori all'Operatore Economico Allodi S.r.l., con sede in Via Argonne, n. 8-bis - 43125 – Parma – C.F./P.IVA 00145330346, in avvalimento con Nial Nizzoli S.r.l., per il prezzo complessivo di Euro 4.292.382,12, IVA esclusa, di cui: Euro 4.187.395,31 per lavori, risultante dall'applicazione del ribasso offerto, pari al 14,430%, all'importo a base di gara ed Euro 104.986,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come di seguito specificato in base all'offerta presentata, alle condizioni risultanti dal provvedimento di aggiudicazione ossia la Determinazione di Intercent-ER n. n. 420 del 15/05/2026;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n.74 del 15/06/2026 vi è stata la “Presenza d’atto dell’aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio sede Arpae sito in via Spalato 4 a Parma e relativo fabbricato accessorio - CUP J93I22000080005 CIG B80264BDA4. Rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo. Adempimenti conseguenti”
- che con Determinazione Dirigenziale n. del ... con oggetto “ Servizio Acquisti e Patrimonio. Lavori di ristrutturazione dell'edificio sede Arpae sito in via Spalato 4 a Parma e relativo fabbricato accessorio - CUP J93I22000080005 CIG B80264BDA4. Presenza d'atto dell'aggiudicazione e stipula del contratto", è stato approvato il contratto di cui trattasi;
- che le parti, con il presente atto, riconoscono congiuntamente e si danno reciprocamente atto della disponibilità delle aree, come accertata dal RUP a termini dell'art. 6, c.2.lett. b) dell'Allegato I.2 al Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. ed attestata dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 1, c.2, lett.a) e b) dell'Allegato II.14 al medesimo D.Lgs;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

L'importo dei lavori sopra indicato è composto dalle seguenti categorie di qualificazione e relativi importi e classifiche:

CATEGORIA PREVALENTE			
Cod.	Descrizione	Importo categorie	%
OG1	Edifici civili e industriali	€ 2.768.930,34	66,13
CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI			
Cod.	Descrizione	Importo categorie	%
OS3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	€ 104.811,21	2,5
OS28	Impianti termici e di condizionamento	€ 411.257,26	9,82
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	€ 902.396,50	21,55
Totale		€ 4.187.395,31	100

L'importo dei lavori sopra indicato è quindi pari a Euro 4.292.382,12, IVA esclusa, di cui Euro 4.187.395,31 per lavori come da categorie di qualificazione sopra riportate al netto del ribasso offerto, ed Euro 104.986,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali; relativamente alla parte di lavoro "a corpo", se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 12 del presente contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad Euro 4.292.382,12, IVA esclusa, di cui:
 - Euro 4.187.395,31 per lavorazioni, risultante dall'applicazione del ribasso offerto, pari al 14,430%, all'importo a base di gara;
 - Euro 104.986,81 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" per cui l'importo contrattuale resta fisso e

invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori; si richiamano, a questo riguardo, le disposizioni di cui all'art. 1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 4. **Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere**

1. Ai fini del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio digitale al seguente indirizzo pec: 00145330346.parma@pec.ance.it, che si intende invariato sino a nuova comunicazione da parte dello stesso.
L'appaltatore conduce i lavori personalmente. La direzione del cantiere è assunta dal geom. Augusto Ferrari di provata esperienza. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del direttore di cantiere o altro rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
2. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. **Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

1. I lavori devono essere consegnati ai sensi dell'art. 3 dell'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023 non oltre 45 giorni dalla data di stipula del presente contratto.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni (793) (settecentonovantatre) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. **Penale per i ritardi**

1. Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.
2. La misura complessiva delle penali non può superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
3. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:
 - a. nella consegna del programma di esecuzione dei lavori di cui all'art.3 (3.3) del Capitolato Speciale d'Appalto - parte amministrativa;
 - b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;
 - c. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

4. Sono altresì previste ulteriori penali, ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'Allegato II.3 del Codice, fino ad un massimo del 20% dell'importo netto contrattuale, nelle ipotesi previste all'art. 3.4 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa.
5. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 7. **Premio di accelerazione**

1. Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del D.lgs. 36/2023, è previsto un premio di accelerazione se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente.
2. Le condizioni, i limiti e le modalità di corresponsione del premio di accelerazione sono stabilite al par. 3.5 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa.
3. Il premio è riconosciuto nei limiti delle somme disponibili, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico, allegato al presente contratto, come rimodulato post-gara alla voce B.5.a “Premio di accelerazione, secondo quanto precisato nell'Allegato 1.7 Art.126 comma 2 (1,3% di A)”.
4. Il premio è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.
5. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

Articolo 8. **Sospensioni e riprese dei lavori**

1. È disposta la sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023:
 - a. quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte – il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;
 - b. per ragioni di necessità o di pubblico interesse - da parte del RUP.
2. Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'Allegato II.14 del codice.
3. La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore al quarto della durata complessiva dei medesimi o comunque quando superino i sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

4. Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale. Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, l'esecutore può diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori.
5. Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
6. Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
7. Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle suddette l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell'Allegato II.14 del codice.
8. L'esecutore è obbligato ad ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
9. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.
10. Si applica, in ogni caso, l'art. 121 e l'art. 8 dell'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a. l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c. attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- d. rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e. le vie di accesso al cantiere;
 - f. la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g. passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h. la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio all'emissione del certificato di esecuzione.
- 3. E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare immediatamente alla stazione appaltante ogni sinistro, infortunio o altro evento analogo che si verificasse durante l'esecuzione del presente contratto.
 - 4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
 - 5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
 - 6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
 - 7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui al successivo articolo 27.
 - 8. L'appaltatore, entro sei mesi dalla stipula del contratto, deve consegnare alla stazione appaltante (e trammetterla alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità) una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La violazione del predetto obbligo determina l'applicazione delle penali di cui all'art. 3.4 del Capitolato speciale d'appalto, nonché l'impossibilità per l'Appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento.
 - 9. L'appaltatore si impegna, altresì, ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile di cui all'art. 1 c. 4 ultimo periodo All. II.3 al Codice,

obbligandosi a riservare all'occupazione giovanile una quota di assunzioni pari ad almeno il 30% di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

La violazione del predetto obbligo determina l'applicazione della penale di cui all'art. 3.4 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 10. Contabilizzazione dei lavori

1. In applicazione del disposto dell'art. 32, c.6, dell'Allegato I.7 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., in allegato al presente contratto è riportata la Tabella dei gruppi di lavorazioni ritenute omogenee, con indicazione del relativo importo e dell'aliquota percentuale di ciascuno, riferita all'ammontare complessivo dell'intervento, come dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine dei pagamenti in corso d'opera, i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare, all'art. 12 dell'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria; le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 11. Revisione dei prezzi

1. La revisione prezzi è disciplinata dall'Art. 60 del D.Lgs n. 36/2023 come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.
2. Qualora si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, in misura superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e si procederà alla revisione dell'importo contrattuale.

3. La revisione verrà riconosciuta nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
4. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al presente articolo, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT, in forza del disposto dell'art. 16, c.2, dell'Allegato II.2bis al D.Lgs. n. 36/2023. Al verificarsi delle condizioni riportate al comma 2, il R.U.P., anche su indicazione del Direttore Lavori o dell'appaltatore, darà comunicazione dell'attivazione della presente clausola. La revisione verrà riconosciuta congiuntamente all'approvazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) relativi alle prestazioni eseguite successivamente al verificarsi delle condizioni medesime.
5. La revisione verrà riconosciuta con le modalità ed alle condizioni indicate all'art. 4.5 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa.
6. Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Agenzia, nel caso non abbia ricevuto alcuna controdeduzione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà all'applicazione dei nuovi prezzi e nella misura del 90 per cento della variazione medesima, alle prestazioni svolte successivamente alla definizione della revisione.
7. È fatta salva la normativa speciale in materia di revisione prezzi per gli appalti di lavori.
8. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto ai sensi dei precedenti punti.

Articolo 12. **Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia**

1. Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:
 - a. si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale per i quali un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comporti notevoli disagi o un incremento dei costi per la stazione appaltante – in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);
 - b. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:
 - 1) esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - 2) eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
 - 3) rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;

- 4) difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione
– in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);
- c. un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell'appalto nel caso di:
- modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;
 - successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice (salvo art. 124 del codice);
 - assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.
- d. nei casi di cui all'art. 120, c.3, del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.
2. Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.
3. Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 l'appaltatore potrà richiedere un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto di appalto, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione

dell'anticipazione. Trova applicazione in ogni caso l'art. 33 dell'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Resta salvo quanto previsto dalla normativa vigente per il presente appalto, in quanto stipulato a corpo.

2. All'appaltatore verranno effettuati pagamenti in acconto al maturare di stati d'avanzamento dei lavori di importo non inferiore ad € 500.000 al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, e in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al periodo precedente si procede ai sensi di quanto previsto dalla suddetta norma. Ai fini del pagamento del corrispettivo, trova applicazione l'art. 125 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'appalto, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine suddetto, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

3. Ogni impresa costituente il R.T.I. fatturerà direttamente alla stazione appaltante pro quota, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto, entro il limite delle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento stesso. La stazione appaltante effettuerà i pagamenti mediante tre mandati distinti e indirizzati a ciascuna impresa componente il R.T.I. sul conto corrente dedicato, indicato dalla mandataria, che rilascerà la relativa quietanza. L'impresa mandataria, a sua volta, corrisponderà alle imprese mandanti il corrispettivo pro quota, corrispondente al relativo importo fatturato alla stazione appaltante.
4. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati, previa trasmissione alla Stazione appaltante della pertinente fattura elettronica, mediante mandato di pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa sul sistema di interscambio. Il codice univoco ufficio di Arpae è UFFRF4, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it.

Le fatture elettroniche dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- ditta, ragione o denominazione sociale dell'appaltatore, codice fiscale e partita IVA;
- causale (ossia numero identificativo e descrizione del presente appalto);
- numero di protocollo e data della comunicazione di avvenuta aggiudicazione ovvero n. di rep/RSPIC. e data del presente contratto;
- C.I.G. e C.U.P. riportati in intestazione;
- indicazione del numero e della data del certificato di pagamento.

In forza dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità), il pagamento della fattura avverrà per il solo importo imponibile, con versamento dell'IVA

all'Erario (cd. Split Payment): a tal fine, è fatto obbligo all'Appaltatore di riportare nella fattura (emessa con le modalità sopra indicate) la dicitura "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter D.P.R. 633/72 – Decreto M.E.F 23/1/2015). Eventuali integrazioni, specificazioni o modifiche delle suddette prescrizioni per la fatturazione saranno tempestivamente comunicate all'appaltatore, così come ogni necessaria precisazione sulle modalità di fatturazione elettronica

5. Il pagamento degli stati di avanzamento o dello stato finale dei lavori è subordinato all'acquisizione da parte della stazione appaltante del documento unico di regolarità contributiva riferito all'appaltatore ed eventuali subappaltatori interessati dai lavori oggetto del presente contratto.
6. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura a seguito dell'approvazione, da parte della stazione appaltante, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione.
7. Qualora il credito a carico dell'appaltatore sia superiore a € 5.000,00, il pagamento è subordinato alla verifica da parte della stazione appaltante dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero dello stato e l'ammontare delle somme eventualmente dovute, ai sensi dell'art. 48-bis DPR 602/1973 e del regolamento attuativo approvato con D.M. 40/2008.
8. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
9. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.
10. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, in occasione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima di procedere al saldo finale dei lavori, l'appaltatore dovrà attestare la congruità dell'incidenza della manodopera mediante la presentazione del DURC di congruità riferito all'opera complessiva (art. 4 comma 3 d.m. 143/2021).

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
2. Trascorsi i termini di cui sopra per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 15. Regolare esecuzione, collaudo e gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 116 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati nell'All. II. 14 del D.Lgs. 36/2023 di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.
3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
4. Trovano applicazione le disposizioni di cui al par. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa.

Articolo 16. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante

1. Ai sensi dell'art. 122, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 121, la stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i: superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del codice dei contratti pubblici, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:
 - a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V Libro I del codice dei contratti pubblici.
3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'Allegato II.14 al D.Lgs n. 36/2023. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, salvo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento del danno per l'ipotesi di risoluzione per fatto o colpa dell'appaltatore, o per inadempimento degli obblighi a suo carico.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del D.Lgs n. 36/2023.
7. L'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o in conseguenza della risoluzione del contratto.
8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, D.Lgs n. 36/2023, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-ter del D.Lgs n. 36/2023 e dall'articolo 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'Allegato II.14 al codice dei contratti pubblici.
10. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo.

11. L'Allegato II.14 al D.Lgs n. 36/2023 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Articolo 17. Riserve dell'appaltatore

1. Per la formulazione e trattazione delle riserve dell'appaltatore, trova applicazione il regime decadenziale previsto all'art. 7 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:
a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi; b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto; c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo; d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Articolo 18. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute al foro di Bologna ed è esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a. ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- b. a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- c. ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.
2. L'appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, di applicare al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 11, c.3, del Codice dei Contratti, il contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante nei documenti di gara e precisamente il CCNL F012 "settore Edilizia (Industria e Cooperative)".
3. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore.
4. Trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa in tema di tutela del lavoro e obbligo di applicazione della contrattazione collettiva.

Articolo 20. **Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ovvero direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 21. **Adempimenti in materia antimafia**

1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 82 e ss. del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore risulta l'iscrizione nella c.d. White List presso la prefettura di Parma con scadenza al 15.02.2027.
2. Il presente contratto si intenderà automaticamente risolto qualora fosse emessa una successiva comunicazione/informazione antimafia interdittiva di cui agli artt. 82 e ss. del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Articolo 22. **Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore assume, senza alcuna riserva, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. A tal fine, l'appaltatore si impegna ad accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

2. L'appaltatore è tenuto ad indicare, in ogni documento contabile, il numero CUP e CIG riferito al presente contratto.
3. L'appaltatore si impegna ad inserire, nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese di cui all'art. 19, comma 2, una clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii.
4. L'appaltatore è tenuto ad effettuare gli incassi e i pagamenti attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 23. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d). E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e secondo quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara per le seguenti categorie e quote:

Prestazioni	Quota percentuale (%)
OG1	49%
OS3	100%
OS28	100%
OS30	100%

2. L'appaltatore esegue in proprio i lavori compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
3. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al comma 11 lett. a) e c) dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale suddetta.
4. L'appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
5. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i

costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'art. 1456 del cc, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno all'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'art. 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Articolo 24. Garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023), ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria numero 1/2599/96/217154800 in data 08.06.2026 rilasciata dalla società Unipol Assicurazioni Spa agenzia di Parma – Spec. Cauzioni per l'importo di Euro 214.619,11 pari al 5% (cinque/00 per cento) dell'importo del presente contratto, al netto dell'IVA.
2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e secondo le modalità di cui al comma 8 dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
3. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
4. La garanzia è svincolata automaticamente ed in modo progressivo garantito secondo le modalità di cui all'art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 25. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore assume la responsabilità per i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere ed impianti, anche preesistenti, durante l'esecuzione dei lavori. L'appaltatore è altresì responsabile per eventuali danni causati a terzi in corso di esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo una polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile verso terzi valida sino alla data di collaudo provvisorio numero 1/2550/88/217158222 in data 08.07.2026 rilasciata dalla società Unipol Assicurazioni Spa

agenzia di Reggio Emilia Grandi Clienti per importi massimali pari all'importo contrattuale al netto dell'I.V.A. e in base a quanto disposto dall'art. 6.2 comma 7 del Capitolato Speciale d'Appalto . parte amministrativa per le partite 2) e 3), nonché di Euro 500.000,00 per la RCT.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26. Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono allegati al presente contratto:
 - a. il capitolato speciale d'appalto;
 - b. il computo metrico estimativo, con le precisazioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa;
 - c. offerta economica;
 - d. offerta tecnica;
 - e. QTE post-gara.
2. Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati tutti gli altri documenti progettuali.

Articolo 27. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Articolo 28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio.
3. L'imposta di bollo sul contratto e i suoi allegati è assolta una tantum al momento della stipula del presente contratto in conformità all'Allegato I.4 al Codice nella misura risultante dalla Tabella allegata e con le modalità di cui all'art. 3 del medesimo Allegato.
4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto in misura del 10%. L'imposta sul valore aggiunto è a carico della stazione appaltante.
5. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

Fatto in unico esemplare, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

(.....)

L'appaltatore
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(.....)

*Il presente documento è
sottoscritto
esclusivamente con firma digitale
ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.lgs.
82/2005 che
attribuiscono pieno valore legale e
probatorio.*

*Il presente documento è sottoscritto
esclusivamente con firma digitale
ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.lgs.
82/2005 che
attribuiscono pieno valore legale e
probatorio.*

ALLEGATO

TABELLA DEI GRUPPI DI LAVORAZIONI RITENUTE OMOGENEE

N	GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE	IMPORTO RIBASSATO DEL 14,43%	INCIDENZA
1	DEMOLIZIONI	€ 136.865,86	3,27%
2	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	€ 335.555,77	8,01%
3	PARETI INTERNE	€ 44.435,50	1,06%
4	INTONACI E RASATURE	€ 74.778,33	1,79%
5	INFISSI INTERNI	€ 133.998,16	3,20%
6	INFISSI ESTERNI	€ 219.165,43	5,24%
7	CONTROSOFFITTI	€ 80.491,29	1,92%
8	TINTEGGIATURE	€ 52.405,67	1,25%
9	PARAPETTI	€ 41.333,25	0,99%
10	COPERTURA	€ 136.303,56	3,26%
11	CAPPOTTO	€ 230.911,53	5,51%
12	PLUVIALI	€ 5.617,67	0,13%
13	SCALE ESTERNE	€ 16.608,55	0,40%
14	AREE ESTERNE OPERE EDILI	€ 81.142,47	1,94%
15	IMPIANTI ELEVATORI	€ 127.379,50	3,04%
16	DEMOLIZIONI STRUTTURALI	€ 100.587,27	2,40%

17	LAVORAZIONI STRUTTURALI	€ 859.006,87	20,51%
18	OPERE A VERDE	€ 35.554,10	0,85%
19	SMANTELLAMENTI IMPIANTI MECCANICI	€ 3.990,23	0,09%
20	CLIMATIZZAZIONE	€ 239.813,30	5,73%
21	RICAMBIO D'ARIA	€ 167.453,73	4,00%
22	IDRICO SANITARIO	€ 89.378,24	2,13%
23	OPERE ESTERNE IMPIANTI MECCANICI	€ 15.432,97	0,37%
24	IMPIANTI ELETTRICI e SPECIALI	€ 842.077,60	20,11%
25	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	€ 60.318,90	1,44%
26	ASSISTENZE MURARIE	€ 56.789,56	1,36%
	TOTALE	€ 4.187.395,31	100,00%

CLAUSOLE VESSATORIE



Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della Regione Emilia Romagna.

ARPAE

Direzione generale: via Po, 5 - 40139 Bologna

C.F. e P.I. 04290860370

Indirizzo via Po, 5 40139 Bologna (BO) telefono centralino 051 6223811

PEC dirgen@pec.arpae.it

“Lavori di Ristrutturazione dell'edificio sede ARPAE sito in via Spalato 4 a Parma e relativo fabbricato accessorio”

CIG B80264BDA4

CUP J93I22000080005

CUI L04290860370202000005

CLAUSOLE VESSATORIE

Articolo 32 Allegato I.7 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Esecuzione dell'intervento "Lavori di Ristrutturazione dell'edificio sede ARPAE sito in via Spalato 4 a Parma e relativo fabbricato accessorio"

CIG B80264BDA4 - CUP J93I22000080005

La sottoscritta Allodi Daniela nata a Parma il 07/09/1966, residente in Milano, Alzaia Naviglio Grande n. 38, in qualità di legale rappresentante dell'impresa Allodi Srl con sede in Parma, Via Argonne n. 8/bis codice fiscale 00145330346 e partita IVA 00145330346 che agisce quale impresa appaltatrice

dichiara

con riferimento al contratto CIG B80264BDA4 - CUP J93I22000080005, in relazione al disposto dell'Art. 1341 del C.C., di accettare e di approvare espressamente gli artt. 5, 6, 8, 11, 12, 16, 18 e 28.

L'appaltatore
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

*Il presente documento è sottoscritto
esclusivamente con firma digitale
ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.lgs.
82/2005 che
attribuiscono pieno valore legale e
probatorio.*

PROPOSTA N. PDET 561 del 13/07/2026

OGGETTO: Servizio Acquisti e Patrimonio. Lavori di ristrutturazione dell'edificio sede Arpae sito in via Spalato 4 a Parma e relativo fabbricato accessorio - CUP J93I22000080005 CIG B80264BDA4. Approvazione contratto.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Bacchi Reggiani Giuseppe - Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 13/07/2026

Bacchi Reggiani Giuseppe
